



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TUTELA DEL DIRITTO ALLA DISPERSIONE CENERI IN AREA PRIVATA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 2 SETTEMBRE 2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- il Regolamento n. 264 per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino all'articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, al punto 1 cita:
"L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.";
- all'articolo 36 - Vigilanza al punto 2 riporta:
"Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione";
- all'Articolo 37 - Consegna dell'urna punto 6 - a e b specifica:
"L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;"
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) all'Articolo 3 riporta:
"la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;"
- la Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 all'articolo 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri) punto 1 riporta:
"1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
 - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
 - 2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
 - 3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
 - 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).";
 - l'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) definisce così un Centro Abitato:
"insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";

RILEVATO CHE

- la CIRCOLARE 29 dicembre 1997, n. 6709/97 del Ministero Dei Lavori Pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1998) riporta:
"Considerato: che sorgono, in particolare, perplessità circa l'esatta interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3, comma 1, punto 8 del codice ... La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione

edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo".;

- l'ISTAT definisce il centro abitato come:
"la località abitata costituita da un «aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili ... Con tale definizione si vuole differenziare il centro abitato dal nucleo abitato, che non possiedono una forma di vita sociale autonoma ma dipendono dai primi. L'ISTAT definisce il nucleo abitato come la «località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili ...";
- l'articolo 3, comma 1, numero 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) riporta:
"Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.";

CONSIDERATO CHE

- il cittadino che sottopone il caso da cui nasce questa seconda interpellanza ha una visura catastale dalla quale risulta abitare in strada Vicinale del Cresto.
- il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 30 Aprile 1992 e successive modificazioni) assimila espressamente, all'articolo 2, comma 6, lettera d, le strade vicinali alle strade comunali, nell'ambito delle strade extra urbane:
"6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando:
 - a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
 - b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
 - c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
 - d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
 - e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.";

- la legge sancisce il diritto alla dispersione in area privata;
- le zone periferiche situate sulla collina di Torino non corrispondono alla descrizione di Centro Abitato a cui fa riferimento la legge ma piuttosto a quella di Nucleo Abitato e in alcuni casi a quella di Case Sparse definita dall'ISTAT;
- il confine di Centro Abitato definito dalla Città di Torino confina senza soluzione di continuità con i Centri Abitati dei comuni limitrofi impedendo di fatto un diritto sancito dalla legge;
- nello specifico caso da cui nasce questa interpellanza la strada in questione, situata sulla collina di Torino è riportata su numerose mappe pubblicate sul sito del Comune di Torino come strada Vicinale del Cresto, definizione confermata da visura catastale;
- la dispersione delle ceneri in area privata rispetto a quella in natura garantisce ancora maggiore tutela della sensibilità altrui in quanto avviene in area non accessibile anche per semplice ed involontario transito ad altri cittadini;
- sancendo la legge la legittimità di dispersione delle ceneri sia in natura che in area privata, è escluso qualsiasi impedimento di tipo sanitario;
- alla precedente interpellanza la risposta dell'assessore competente non è entrata nel merito delle specifiche questioni qui sollevate che necessitano di risposte conformi alle oggettive discrepanze evidenziate;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:

- 1) come intendono risolvere la classificazione della strada vicinale in questione che per legge è strada extraurbana e quindi, di conseguenza, quali iniziative intendano assumere per garantire il diritto del cittadino in questione, riconosciuto dalla legge, alla dispersione in

area privata e in natura in quanto la sua abitazione risulta essere allocata in strada vicinale per definizione di legge extraurbana;

- 2) se sia possibile ridefinire il confine di centro abitato ed identificare come nucleo abitato alcune zone della città di Torino che già lo sono per realtà corrispondente a definizione ufficiale.

F.to Silvio Magliano